



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **DECRETO N. 213 del 4 giugno 2019**

**Progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi laboratori dell'I.T.I. Montani di Fermo, ricompreso nel programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all'Ordinanza n. 14 del 16.01.2017 e s.m.i. Integrazione del Decreto n. 127 dell'11 aprile 2019.**

**Il Commissario straordinario** del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 05 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, e successivamente interessato da proroga della carica fino al 31 dicembre 2019, Prof. Geol. Piero Farabollini;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;

- b) l'articolo 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
- c) l'articolo 14, comma 1, lettera a), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie;
- d) l'articolo 14, comma 2, lettera a-bis), il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) l'articolo 14, comma 3 bis, il quale prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- f) l'articolo 16, comma 1, il quale che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, l'istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti;
- g) l'articolo 16, comma 2, il quale prevede che *“la Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente”.*

- h) l'articolo 16, comma 3, lett. b, il quale prevede che la Conferenza permanente approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- i) l'articolo 18, commi 2 e 3, il quale prevede che la centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e che i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata sono regolati da apposita convenzione;
- j) l'articolo 30 il quale prevede: al comma 1, che, ai fini dello svolgimento in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; al comma 6, che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

k) l'articolo 34, il quale prevede, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

**Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

**Vista** l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata ed integrata dalle successive ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", nel quale risulta inserito l'intervento di costruzione dell'edificio adibito a laboratorio di pertinenza dell'ITI Montani di Fermo;

**Visti** i disposti normativi della predetta ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, ed in particolare:

a) L'articolo 4, comma 1 bis), il quale prevede che la centrale unica di committenza provvede all'individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017, e, tra queste, provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al Commissario Straordinario, per la successiva approvazione, sia al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016;

b) L'articolo 5, comma 14, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti;

**Richiamato** il comma 2, dell'articolo 1, del D.P.R. 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

**Visto** il decreto n. 127 dell'11 aprile 2019 recante l'approvazione del progetto per la realizzazione dei nuovi laboratori dell'I.T.I. Montani di Fermo, ricompreso nel programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all'Ordinanza n. 14 del 16.01.2017 e s.m.i., in atti commissariali prot. n. CGRST-5432 del 20.03.2019;

**Vista** la nota integrativa del Responsabile Unico del procedimento, in atti commissariali prot. n. CGRTS-9726 del 29 maggio 2019, di trasmissione degli elaborati della variante urbanistica al PRG relativa al progetto in narrativa, unitamente al decreto n. 66 del 24 maggio 2018 di competenza del Presidente della Provincia di Fermo ed alla delibera del Consiglio comunale di Fermo n. 80 del 29 novembre 2018, recante *"Preso d'atto del progetto per la realizzazione dei nuovi laboratori dell'I.T.I. Montani di Fermo in variante al vigente PRG"*;

**Visto** l'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 16 del 03 marzo 2017, come modificata dalle ordinanze n. 53 del 24 aprile 2018 e n. 62 del 03 agosto 2018, recante *"La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente"*.

**Ritenuto** per quanto sopra, di integrare il decreto n. 127 dell'11 aprile 2019 dando specifica evidenza della variante urbanistica al PRG contestuale all'approvazione del progetto per la realizzazione dei nuovi laboratori dell'I.T.I. Montani di Fermo;

**Considerata** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

### **DECRETA**

1. **Di dare atto**, ad integrazione del sopracitato decreto n. 127 dell'11 aprile 2019, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 16 del 03 marzo 2017 e s.m.i., l'approvazione del progetto per la realizzazione dei nuovi laboratori dell'I.T.I. Montani di Fermo, in atti commissariali prot. n. CGRST-5432 del 20.03.2019, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto dettagliato negli elaborati della variante acquisiti al prot. n. CGRTS-9726 del 29



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

maggio 2019, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;

2. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente agli elaborati della variante sopra richiamati, al Comune di Fermo per l'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente, nonché al Dirigente del settore personale, risorse umane e contabilità ed all'ufficiale rogante, per il seguito di competenza.

Il Funzionario istruttore:

Ing. Giovanni Giuseppe Stellato

Il Dirigente:

Dott.ssa Patrizia Fratini



Il Commissario Straordinario

Prof. Geol. Piero Farabollini

